

N. 2947/2015 r.g.

TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

Sezione civile

Verbale trattazione scritta

Oggi 09/12/2020 si dà atto che, nel presente procedimento, per il quale è stato emesso decreto di trattazione scritta, sono state depositate le note autorizzate con le quali le parti hanno concluso in considerazione dell'udienza odierna fissata ex art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice

Provvede come di seguito, dopo breve camera di consiglio

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Trapani - Sezione Civile

Nella persona della dr.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n° 2947 del Ruolo Generale del 2015, tra:

██████████ s.r.l., in persona del legale
rappresentante protempore, ██████████, ██████████,
██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████

_____ costei in proprio e nella qualità di
_____ di _____ il _____ e _____
_____ predetto _____ (avv. Marcello
Mauceri)

Parte opponente

Contro

_____ - _____ -
S.p.A., già _____ - _____
_____ S.p.A., nella qualità di procuratore con
rappresentanza _____
_____ in persona del legale rappresentante
protempore, cessionario della _____ - _____
_____ - _____,
(avv. _____)

Parte opposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva resa in data 8.3.2020, in ordine
all'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 625/2015 reso in data
8.9.2015 nei confronti di _____ s.r.l., quale
debitore principale, _____
_____, quest'ultima in proprio e
nella qualità di _____, e, per essa, _____
_____ quale procuratore generale, nonché _____
_____ anch'essa nella qualità di _____

questi ultimi quali fideiussori, avente ad oggetto l'adempimento al contratto di conto corrente n. [REDACTED], è stata dichiarata nulla l'applicazione al predetto rapporto della capitalizzazione sino al 18.4.2003, nonché l'applicazione della commissione di massimo scoperto sino al 3.11.2010 e della commissione omnicomprensiva a far data dall'1.10.2012; è stata inoltre rigettata l'eccezione di nullità relativa al tasso di interesse ultralegale pattuito. Con ordinanza separata, è quindi stata rimessa la causa al fine di effettuare il ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti con decorrenza dal 27.11.1994, escludendo le poste discendenti dall'applicazione di clausole nulle ed applicando l'interesse pattuito. Avendo la banca opposta eccepito tempestivamente la prescrizione delle rimesse solutorie operate dal correntista, con ordinanza integrativa del 10.8.2020, è stata demandata al ctu anche la verifica dell'esistenza di eventuali versamenti solutori, da espungere nel ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti.

Deve al riguardo rammentarsi che il termine di prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate è, pacificamente, quello decennale ordinario ex art. 2946 c.c., non applicandosi né l'art. 2947 c.c., che si riferisce al solo risarcimento del danno, né l'art. 2948 n. 4, che riguarda la domanda di conseguire gli interessi maturati, non già la loro restituzione per indebito pagamento (Cass. Sez. Un. n.

24418/2010): tale termine decorre dalla chiusura del conto ed allorquando si stabiliscono definitivamente i rapporti di credito e debito tra le parti (cfr. sempre Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).

Con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno peraltro operato un distinguo in base alla natura solutoria o meno del versamento sul conto. Il ragionamento della Corte muove dalla considerazione preliminare che l'eccezione di prescrizione non può paralizzare l'azione di nullità delle clausole contrattuali, essendo l'azione di nullità imprescrittibile, ma solo l'azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato, in base alla clausola nulla, nel decennio anteriore, come espressamente previsto dall'art. 1422 c.c. Ciò significa che si prescrive solo il diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti dal correntista prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda per coprire interessi non dovuti, qualificabili come pagamenti indebiti. La prescrizione non è, invece, validamente eccepita per quelle operazioni registrate sul conto che, anche se anteriori al decennio, non consistono in versamenti del correntista di natura solutoria ma in versamenti non solutori o poste passive (addebito di interessi) non dovuti per nullità della clausola.

In sostanza, tutte le operazioni passive per il correntista, se illegittime per nullità della clausola, devono essere eliminate dal conteggio del saldo finale, anche se si tratta di annotazioni anteriori al decennio mentre con riguardo alle operazioni attive per il cliente, occorre distinguere quelle solutorie da quelle ripristinatorie.

Le prime, che consistono in pagamenti ripetibili, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto corrente privo di un affidamento ed in passivo (a totale o parziale estinzione di un c.d. scoperto di conto corrente, nel quale cioè non vi è una somma messa a disposizione della banca con un'apertura di credito regolata in conto corrente o la concessione di un fido) oppure i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso dalla banca. Le seconde, che non consistono in pagamenti ma in atti ripristinatori della provvista, sono i versamenti eseguiti dal correntista su un conto in attivo o su un conto in passivo che non ha però superato il limite dell'affidamento concesso.

Orbene, dalla ricostruzione operata dal consulente è risultato che vi sono stati tre movimenti in accredito sul conto corrente in data 8.11.2010 per complessivi € 169.500,00: si tratta di tre operazioni effettuate entro il decennio anteriore all'atto di citazione, sicché per le stesse non si è maturata alcuna prescrizione.

In ultima analisi, effettuata la ricostruzione del rapporto di conto corrente secondo i criteri individuati a seguito della sentenza non definitiva resa in data 8.3.2020, è risultato comprovato che la società correntista non è affatto debitrice dell'istituto di credito della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, che va quindi revocato, ma è addirittura creditrice della somma di € 188.636,83 alla data del 10.2.2015.

La società opposta va quindi condannata a versare alla società correntista la predetta somma aumentata degli interessi nella misura legale dalla predetta data al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 25.000,00 di cui € 300,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Le spese di CTU seguono la stessa sorte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto ingiuntivo n. 625/2015;

condanna parte opposta a pagare a [REDACTED] s.r.l. il complessivo importo di € 188.636,83, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;

**condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali
in favore di parte opponente liquidate in complessivi €
25.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico della opposta le spese di ctu.**

Il Giudice

[REDACTED]